

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 12 DEL 29 MARZO 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **FINANZIAMENTI SOCI: LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE**

È sempre più diffusa la prassi delle società di far ricorso ad apporti da parte dei soci per far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Nella presente scheda, appare utile soffermarci sulla disciplina dei finanziamenti soci con particolare riguardo ai profili fiscali rilevanti ai fini delle imposte dirette, alla luce anche degli orientamenti espressi da Agenzia delle Entrate e giurisprudenza di merito.

- **NUOVI MASSIMALI PER GLI AIUTI DE MINIMIS**

Con due nuovi regolamenti *de minimis*, entrati in vigore dal 1° gennaio 2024 fino al 31.12.2030, sono stati innalzati i massimali previsti, per i relativi aiuti (di cui al regolamento generale) che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, da 200.000 euro a 300.000 euro. Sono stati inoltre modificati i criteri di calcolo del triennio di monitoraggio. Nella scheda analizziamo le principali novità.

- **START UP INNOVATIVE E VANTAGGI FISCALI**

In un contesto, come quello attuale, caratterizzato da una fortissima trasformazione tecnologica, le startup-innovative rappresentano un elemento chiave per sostenere la crescita economica e l'innovazione. Pertanto, anche il legislatore nazionale sostiene la nascita di start-up attraverso una regolamentazione che ne semplifica la costituzione e, come vedremo di seguito, attraverso l'istituzione di importanti misure di favore sotto il profilo fiscale. Nella scheda, approfondiamo quali sono i vantaggi fiscali delle start up innovative e la disciplina generale.

- **AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA CHE C'È UN BAMBINO IN PIÙ: COME FUNZIONA E LE REGOLE PER GLI ESERCENTI**

Al via l'iniziativa del Governo "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più" volta a favorire l'accesso alla ristorazione delle famiglie, in particolar modo quelle numerose con figli a carico, mediante il contenimento dei prezzi per la fruizione dei servizi della ristorazione e nello stesso tempo a favorire il turismo locale, la stagionalità, l'origine e la territorialità dei piatti. L'iniziativa ha durata di cinque mesi con decorrenza dal 1° febbraio 2024 e fino al 30 giugno 2024.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 29.03.2024 AL 12.04.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Superbonus per social housing: a chi spetta

Con [Risposta a interpello n 75 del 21 marzo 2024](#) le Entrate fornisce chiarimenti ad un ente religioso "ONLUS socio-assistenziale e sanitaria" che intende beneficiare del **Superbonus** previsto dal comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) **per interventi su un immobile destinato ad attività di social housing**.

Le Entrate **non ritengono applicabile l'agevolazione**, evidenziando che **l'attività di "social housing", non rientra tra le attività di "assistenza sociale e socio sanitaria"** previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.

Infatti, sulla base delle informazioni fornite dall'ente, **l'attività di social housing sembra essere principalmente finalizzata alla mera messa a disposizione di alloggi mediante stipula di apposito contratto, senza una specifica attività di assistenza nei confronti dei soggetti svantaggiati**.

Autoscuole: nuove regole per la formazione degli istruttori

E' stato pubblicato il 22 marzo 2024 il [Decreto del ministero delle infrastrutture n. 34 del 1.2.2024](#) con modifiche al precedente "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola".

Le novità portano a una **semplificazione della procedura di formazione**, in particolare prevedendo che:

- ◆ non sia più necessario il possesso della patente di categoria D/E per l'aspirante istruttore nei corsi per categorie diverse da DE,
- ◆ viene modificato il programma dei corsi di formazione, con l'introduzione di moduli dedicati ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e di 8 ore sull' utilizzo del tachigrafo e ADR,
- ◆ viene modificato anche il programma d'esame,
- ◆ in caso di bocciatura in una singola prova, verranno tenute valide le prove d'esame già superate in precedenza.

Le disposizioni del regolamento **si applicano ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore**. Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in precedenza

Contributi INPS sportivi subordinati: istruzioni

L'Inps ha pubblicato la [circolare 50 del 25 marzo 2024](#) con nuove indicazioni sul tema del **trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi** dopo le novità apportate dalla Riforma dello sport d.lgs. 36 2021 e correttivi.

In particolare si ricorda che la normativa prevede l'applicazione della disciplina, **"anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di**



lavoro" a tutti i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico).

La circolare precisa la contribuzione a carico dei datori di lavoro e fornisce le istruzioni per la **regolarizzazione in Uniemens dei periodi pregressi** con riferimento in particolare alla **contribuzione per FIS e Fondo di Garanzia sulle eccedenze oltre il massimale**.

Massimale contributivo dipendenti: nuova piattaforma PRISMA INPS

Con la [Circolare n. 48 del 25 marzo 2024](#) l'INPS comunica il rilascio di una nuova piattaforma informativa "**PRISMA**" sul proprio sito istituzionale www.inps.it, in cui mette a disposizione dei datori di lavoro, a partire dal 10 aprile 2024 le **informazioni sull'anzianità contributiva complessiva dei propri dipendenti iscritti a tutte gestioni pensionistiche** obbligatorie.

In questo modo si potrà effettuare correttamente il **calcolo della contribuzione dovuta in rapporto al rispetto del massimale** contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.

Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello

Con [Provvedimento n. 163586 del 27 marzo](#) le Entrate pubblicano le **modalità di comunicazione della cessione** del:

- ◆ **credito d'imposta** per le **imprese turistiche**,
- ◆ **credito d'imposta** per la digitalizzazione delle **agenzie di viaggio e dei tour operator** – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

I crediti riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del turismo all'Agenzia delle entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Ai fini della tracciabilità dei crediti d'imposta, a ciascuno di essi è attribuito un codice identificativo da indicare nella **comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate in caso di cessione**.

Le cessioni dei crediti d'imposta anche successive alla prima, sono comunicate all'Agenzia delle entrate utilizzando il **modello** denominato "[Comunicazione della cessione del credito d'imposta per le imprese turistiche e dei crediti d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator](#)" approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. La Comunicazione deve essere trasmessa all'indirizzo PEC: cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it

Retribuzioni convenzionali estero: regolarizzazione entro il 16 giugno

Con la [circolare 49 del 25/3/2024](#) l'INPS chiarisce le modalità di applicazione del decreto del Ministero del lavoro che ha definito i valori delle retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori che operano all'estero, in paesi senza accordi in tema di sicurezza sociale con l'Italia. [Scarica qui le tabelle delle retribuzioni convenzionali 2024](#)

In particolare, la circolare specifica che per **la regolarizzazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, c'è tempo fino al 16 giugno 2024**.

Esperti innovazione: Albo aggiornato 2024



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

Il Ministero dello sviluppo economico aveva **costituito** con il decreto direttoriale del 31 agosto 2016 **l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica**.

Si tratta di soggetti con **specifiche professionalità in materia di ricerca e sviluppo competitivo** che il Ministero può incaricare di valutazioni e perizie sui progetti di innovazione tecnologica, programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'art. 14 della Legge 46/1992 e di quelli a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. Si ricorda che le domande possono essere inviate con il modello disponibile sul [sito ministeriale](#).

Con il [decreto del 26 marzo 2024](#) il Ministero delle Imprese e del made in Italy (ex MISE) annuncia l'inserimento dei 40 soggetti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2023 e per i quali è stata confermata la sussistenza dei requisiti.

Concludiamo informando che l'Agenzia delle Entrate con [Provvedimento del 22.03.2024 n. 151739](#) ha comunicato che, **la percentuale del credito (Bonus Acqua potabile) effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 6,45 % dell'importo richiesto, con riferimento alle spese sostenute nel 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell'acqua.**



FINANZIAMENTI SOCI E LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

È sempre più diffusa la prassi delle società di far ricorso ad **apporti da parte dei soci** per far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Di seguito, appare utile soffermarci sulla **disciplina dei finanziamenti soci** con particolare riguardo ai **profili fiscali** rilevanti ai fini delle imposte dirette, alla luce anche degli orientamenti espressi da Agenzia delle Entrate e giurisprudenza di merito.

FINANZIAMENTI SOCI: LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE					
PREMESSA	<p>In un contesto macroeconomico segnato dall'impennata dei tassi di finanziamento, nonché da una stretta all'erogazione del credito, non stupisce che molti soci possano essere spinti a finanziare direttamente la propria società.</p> <p>Al riguardo occorre precisare che i versamenti effettuati dai soci alla società partecipata possono essere suddivisi in due categorie:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">versamenti effettuati a titolo definitivo</td> <td>in conto capitale o a fondo perduto, da rilevare contabilmente in una riserva patrimoniale opportunamente denominata in funzione della specifica destinazione dell'apporto¹</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">versamenti effettuati a titolo di mutuo</td> <td>ossia somme da restituire al socio, con la possibilità di prevedere o meno la maturazione dei relativi interessi. L'ordinamento italiano prevede una presunzione di fruttuosità per queste situazioni, comunque superabile, a determinate condizioni</td> </tr> </table> <p>Nella trattazione che segue ci concentreremo solo sulla seconda tipologia di versamento, analizzando le diverse conseguenze, sotto il profilo dell'imposizione diretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia in capo alla società, che si trovasse eventualmente a corrispondere i relativi interessi; ◆ sia in capo al socio, che si trovasse a percepire tali componenti finanziarie 	versamenti effettuati a titolo definitivo	in conto capitale o a fondo perduto, da rilevare contabilmente in una riserva patrimoniale opportunamente denominata in funzione della specifica destinazione dell'apporto ¹	versamenti effettuati a titolo di mutuo	ossia somme da restituire al socio, con la possibilità di prevedere o meno la maturazione dei relativi interessi. L'ordinamento italiano prevede una presunzione di fruttuosità per queste situazioni, comunque superabile, a determinate condizioni
versamenti effettuati a titolo definitivo	in conto capitale o a fondo perduto, da rilevare contabilmente in una riserva patrimoniale opportunamente denominata in funzione della specifica destinazione dell'apporto ¹				
versamenti effettuati a titolo di mutuo	ossia somme da restituire al socio, con la possibilità di prevedere o meno la maturazione dei relativi interessi. L'ordinamento italiano prevede una presunzione di fruttuosità per queste situazioni, comunque superabile, a determinate condizioni				
INTERESSI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ FINANZIATA	<p>Gli interessi passivi sostenuti dalla società finanziata costituiscono un componente negativo che risulta deducibile dal reddito di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i contribuenti IRPEF imprenditori, applicando il pro-rata², in relazione agli interessi passivi inerenti all'impresa; ◆ per i soggetti passivi IRES, applicando le specifiche limitazioni previste dalla norma di riferimento³. <p>Senza entrare nel merito delle modalità di computo del Reddito Operativo Lordo (ROL) fiscale, è solo il caso di ricordare che la norma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un meccanismo generale per il calcolo degli interessi passivi deducibili per i soggetti IRES non esercenti attività finanziaria, nel limite del 30% del ROL; 				

¹ OIC 28.

² ex art. 61, comma 1 del Tuir.

³ Art. 96 del TUIR.



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ un regime specifico che limita al 96% la deduzione degli interessi passivi per le banche, le assicurazioni ed i soggetti finanziari; ◆ fino al 2018, il Rol si determinava sulla base dei dati del conto economico, prescindendo dalla loro rilevanza fiscale. Dal 2019⁴ si è passati ad una quantificazione delle voci del Rol secondo gli importi fiscali. <p> Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei finanziamenti soci valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.</p> <p>Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.</p> <p> La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale.</p> <p>Sotto il profilo contabile, la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri, e ◆ il suo precedente valore contabile alla stessa data, <p>è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile⁵.</p> <p>Tali componenti finanziarie concorrono, quindi, alla formazione del reddito imponibile secondo le disposizioni sopracitate⁶.</p>
<p>PRESUNZIONE DI FRUTTUOSITÀ E COME SUPERARLA</p>	<p>In tema di imposte sui redditi, apposita norma⁷ con funzione antielusiva, prevede una presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società, superabile dal contribuente con prova contraria.</p> <p> In aggiunta, qualora non definita per iscritto, la norma⁸ presume che la misura e le scadenze degli interessi siano pari al tasso di interesse legale, per l'ammontare maturato nel periodo di imposta.</p> <p>Quanto alle modalità con cui fornire tale prova contraria, in mancanza di stringenti vincoli normativi, si possono considerare due principali orientamenti:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>1) una prima linea di pensiero ritiene che sia sufficiente riuscire a dimostrare la volontà delle parti, con qualsiasi modalità adatta a farlo: delibera assembleare, delibera dell'organo amministrativo, scrittura privata, atto pubblico, scambio di posta elettronica preferibilmente certificata, e similari</p> </div>

⁴ A seguito delle modifiche del D.lgs. 142/2018.

⁵ OIC 19.

⁶ Art. 96 del Tuir per i soggetti IRES e art. 61 del Tuir per i soggetti IRPEF.

⁷ Articolo 46 del Tuir prevede.

⁸ Art. 45, comma 1 e art. 89, comma 5 del Tuir.



	<p>2) un secondo orientamento, più prudente, ritiene necessario un atto scritto tra le parti con data certa</p>	
<p>IL TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL SOCIO</p>	<p>Nel caso in cui il socio finanziatore sia una persona fisica, non imprenditore, gli interessi si considerano percepiti secondo le scadenze e il tasso di interesse stabiliti dalle parti.</p> <p> In assenza di previsione contrattuale, gli interessi si considereranno maturati al termine di ogni anno e secondo il tasso legale⁹.</p> <p>Tali interessi, da un punto di vista fiscale, costituiranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un reddito imponibile come redditi da capitale¹⁰; ◆ in base alle scadenze maturate e a prescindere dal reale percepimento. <p>Per i soci IRES o IRPEF imprenditori, gli interessi derivanti dal finanziamento sono imponibili come redditi d'impresa, secondo il principio della competenza economica.</p> <p>Il principio di derivazione rafforzata si applica anche in relazione ai soci finanziatori, per i quali assumono rilevanza fiscale sia i differenziali di prima iscrizione, sia i maggiori interessi passivi (interessi attivi) iscritti in bilancio in applicazione del metodo del costo ammortizzato.</p>	
<p>APPLICAZIONE DELLA RITENUTA</p>	<p>La società finanziata, alla scadenza maturata, a prescindere dall'effettivo versamento dell'interesse al socio finanziatore residente in Italia, dovrà applicare una ritenuta a titolo d'acconto del 26%¹¹, non solo nell'ipotesi in cui la corresponsione degli interessi sia effettivamente dovuta, ma anche quando sia soltanto presunta dalla legge¹².</p> <p> L'applicazione della ritenuta non è dovuta se il socio percettore agisce nell'ambito dell'attività d'impresa¹³.</p> <p>Qualora la corresponsione riguardi un oggetto non residente, la ritenuta deve essere applicata a titolo d'imposta, ma potrebbe essere possibile ridurne la misura, applicando la convenzione internazionale di riferimento¹⁴.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; background-color: #E6F2FF;"> <p>VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 26% A TITOLO D'ACCONTO SUGLI INTERESSI MATURATI (ANCHE SE NON CORRISPOSTI AL FINANZIATORE)</p> </div> ➔ <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; background-color: #E6F2FF;"> <p>ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA</p> </div> </div>	

⁹ Art. 54 del Tuir.

¹⁰ Art. 44, comma 1, lettera a) del Tuir.

¹¹ In base all'art. 26, comma 5 del D.P.R. 600/1973.

¹² Cfr. Cassazione n. 15869/2009.

¹³ Cfr. Cassazione n. 19793/2017.

¹⁴ Circolare n. 47 del 02.11.2005.





La società finanziata:

- ◆ deve predisporre una **certificazione in forma libera**, recante l'ammontare delle somme corrisposte – al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti – e delle ritenute operate;
- ◆ esporrà sul **Modello 770** i dati del socio percepente gli interessi, indicando nel **quadro SF** gli interessi totali, la ritenuta e il netto; questi dati saranno poi da riepilogare nel **quadro ST** dello stesso modello.



• NUOVI MASSIMALI PER GLI AIUTI DE MINIMIS

Con **due nuovi regolamenti de minimis**, entrati in vigore **dal 1° gennaio 2024** fino al 31.12.2030, sono stati **innalzati i massimali previsti**, per i relativi aiuti (di cui al regolamento generale) che un'**impresa unica** può ricevere nell'**arco di tre anni** da uno Stato membro, **da 200.000 euro a 300.000 euro**. Sono stati inoltre modificati i criteri di calcolo del triennio di monitoraggio.

Nella scheda analizziamo le principali novità.

NUOVI MASSIMALI PER GLI AIUTI DE MINIMIS	
PREMESSA	<p>In linea generale, con il termine "<i>aiuti de minimis</i>" si fa riferimento agli aiuti di "modesta entità", esonerati dal controllo degli aiuti di Stato dalla Commissione europea, poiché non incidenti sulla concorrenza e sugli scambi commerciali nel mercato interno.</p> <p>I Regolamenti <i>de minimis</i> sostanzialmente permettono agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese tramite la concessione di aiuti di importo limitato, senza dover attendere un'autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e velocizzando le procedure.</p> <p>Nello specifico, due regolamenti¹⁵, in vigore dal 01.01.2024 fino al 31.12.2030, hanno sostituito i regolamenti precedenti¹⁶, che hanno validità invece fino al 31.12.2023.</p> <p>I due recenti regolamenti prevedono l'incremento dei massimali di aiuto per impresa unica. Viene infatti stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ un massimale di 300.000 euro per gli aiuti de minimis (di cui al regolamento generale), e◆ un massimale di 750.000 euro per gli aiuti de minimis SIEG. <p>Tra le novità di maggior rilievo si segnalano anche alcune modifiche alle modalità di calcolo dei massimali di aiuto, all'ambito di applicazione e gli obblighi di trasparenza.</p>
NUOVI MASSIMALI	<p>La Commissione UE ha ritenuto opportuno aumentare da 200.000 a 300.000 euro il massimale per gli aiuti "<i>de minimis</i>" che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro.</p> <p>Questo nuovo massimale di fatto tiene conto dell'inflazione osservata dal 2013 (data dell'entrata in vigore del regolamento de minimis originario) ad oggi e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento.</p> <p>I nuovi massimali si applicano agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

¹⁵ Il regolamento *de minimis* n. 2023/2831 e il regolamento sugli aiuti *de minimis* per imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) n. 2023/2832.

¹⁶ I due regolamenti sostituiscono il regolamento *de minimis* n. 1407/2013 e il regolamento *de minimis* SIEG n. 360/2012.



- ◆ aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- ◆ aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- ◆ aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - ✓ qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ✓ qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- ◆ aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- ◆ aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Il nuovo **regolamento "de minimis" SIEG**, invece, aumenta la soglia *de minimis* SIEG **da 500.000 a 750.000 euro su un periodo di tre anni**. La soglia più alta rispetto alla disciplina *de minimis* generale è prevista in ragione del fatto che le imprese che svolgono SIEG devono sopportare dei costi aggiuntivi e molti SIEG hanno una portata territoriale limitata.

TIPO REGOLAMENTO DE MINIMIS	MASSIMALI IN VIGORE FINO AL 31.12.2023	MASSIMALI IN VIGORE FINO AL 31.12.2030
Regolamento n. 2023/2831 di carattere "generale" per tutti i settori delle imprese (salvo eccezioni sopra descritte)	200.000 euro	300.000 euro
Regolamento de minimis per imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) n. 2023/2832	500.000 euro	750.000 euro

**MODALITÀ DI
CALCOLO**

Secondo la nuova modalità di calcolo il **periodo di tre anni da prendere in considerazione** deve essere **valutato su base mobile**.

Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" **concessi nei tre anni precedenti**.



	<p>Sinteticamente, se un'impresa riceve un aiuto de minimis concesso il 01.03.2024, il calcolo richiede di monitorare gli aiuti ricevuti dal 01.03.2024 al 02.03.2021¹⁷.</p> <p>In precedenza, invece, venivano considerati gli aiuti ricevuti nel 2024 (fino al 1° marzo, ossia nell'esercizio in corso) e gli aiuti ricevuti negli esercizi 2023 e 2022.</p> <p> L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge il diritto a ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento al beneficiario.</p> <p>Per il calcolo del massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di imposte o altri oneri.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p>MODALITA' DI CALCOLO DEL TRIENNIO DI MONITORAGGIO</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p>TRIENNIO MOBILE DAL MOMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'ULTIMO AIUTO</p> <p>TENENDO CONTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI AIUTI DE MINIMIS CONCESSI NEI TRE ANNI PRECEDENTI</p> </div> </div>								
<p>IMPRESA UNICA</p>	<p>Ai fini del regolamento <i>de minimis</i>, torna utile richiamare la definizione di "Impresa unica". Il regolamento <i>de minimis</i> considera "impresa" qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.</p> <p>Rientrano nel perimetro dell'Impresa unica tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a)</td> <td>un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c)</td> <td>un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">d)</td> <td>un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima</td> </tr> </table>	a)	un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa	b)	un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione , direzione o sorveglianza di un'altra impresa	c)	un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima	d)	un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa , la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima
a)	un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa								
b)	un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione , direzione o sorveglianza di un'altra impresa								
c)	un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima								
d)	un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa , la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima								

¹⁷ Esempio tratto dalla citata Circolare Assonime.



	<p>Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.</p>						
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE	<p>Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 01.01.2026, le informazioni sugli aiuti "de minimis" concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione.</p> <p>Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono:</p> <table border="1" data-bbox="552 539 1353 913"><tr><td>l'identificazione del beneficiario</td></tr><tr><td>l'importo dell'aiuto</td></tr><tr><td>la data di concessione</td></tr><tr><td>l'autorità che concede l'aiuto</td></tr><tr><td>lo strumento di aiuto</td></tr><tr><td>il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione ("Classificazione NACE")</td></tr></table> <p>Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo allo stesso tempo il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l'utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.</p> <p>Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui sopra nel registro centrale sugli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto.</p> <p>Tali informazioni sugli aiuti "de minimis" ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti "de minimis" sono registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per garantire l'esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.</p> <p> Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti "de minimis" per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.</p>	l'identificazione del beneficiario	l'importo dell'aiuto	la data di concessione	l'autorità che concede l'aiuto	lo strumento di aiuto	il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione ("Classificazione NACE")
l'identificazione del beneficiario							
l'importo dell'aiuto							
la data di concessione							
l'autorità che concede l'aiuto							
lo strumento di aiuto							
il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione ("Classificazione NACE")							



START UP INNOVATIVE E VANTAGGI FISCALI

In un contesto, come quello attuale, caratterizzato da una fortissima trasformazione tecnologica, le **startup-innovative** rappresentano un elemento chiave per **sostenere la crescita economica e l'innovazione**. Pertanto, anche il legislatore nazionale sostiene la nascita di start-up attraverso una **regolamentazione** che ne **semplifica la costituzione e, come vedremo di seguito, attraverso l'istituzione di importanti misure di favore sotto il profilo fiscale**.

Nella scheda, approfondiamo quali sono i vantaggi fiscali delle start up innovative e la disciplina generale.

START UP INNOVATIVE E VANTAGGI FISCALI	
DEFINIZIONE E REQUISITI DELLA START-UP	<p>Le c.d. "start-up innovative" sono:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>società di capitali (quindi Spa, Srl e Sapa), costituite anche in forma cooperativa</p> <p>residenti in Italia (o in altro Paese membro dell'UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia)</p> <p>che rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico</p> </div> <p>Al fine di contribuire allo sviluppo della cultura imprenditoriale e di creare un contesto maggiormente favorevole all'innovazione è stata introdotta una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale per le start up innovative¹⁸.</p> <p>La possibilità di fruire delle agevolazioni è subordinata al possesso di specifici requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ cumulativi; ◆ alternativi. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>REQUISITI CUMULATIVI</p> <p>Per essere considerata "innovativa" la start-up deve possedere, congiuntamente, tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia; ◆ essere costituite da non più di 60 mesi; ◆ a partire dal "secondo anno di attività", avere il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro. <p> Al riguardo è stato osservato¹⁹ come il bilancio di esercizio prenda in considerazione gli esercizi sociali, e non gli anni, mentre di norma il primo</p> </div>

¹⁸ Artt. 25 – 32 del D.L. 179/2012 (convertito in Legge 121/2012).

¹⁹ Circolare Assonime n. 11 del 06.05.2013.



		<p>esercizio, in caso di costituzione infrannuale, è abbreviato così da terminare con il 31 dicembre.</p> <p>Conseguentemente, in aderenza alla ratio normativa, sembrerebbe congruo verificare la soglia del valore della produzione con riferimento al secondo esercizio di durata annuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non distribuire e non aver distribuito utili; ◆ avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; ◆ non essere costituita a seguito di fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo di azienda
	<p>REQUISITI ALTERNATIVI</p>	<p>Possedere almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ almeno il 15% del maggiore tra costi e ricavi annui è attribuibile ad attività di Ricerca e Sviluppo; ◆ il team di lavoro è composto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ per almeno 1/3 da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno 3 anni, oppure ✓ per almeno 2/3 da detentori di laurea magistrale; ◆ essere proprietaria, depositaria o licenziataria di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ un brevetto, di una privativa industriale, o ✓ di un elaboratore originario registrato
<p>REGIME PUBBLICITARIO</p>	<p> Si noti che la costituzione di una start-up innovativa avviene per atto pubblico notarile.</p> <p>Le start-up innovative, così come gli incubatori certificati, sono iscritti in un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese²⁰.</p> <p>La domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL, ◆ insieme ad una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti qualificanti²¹, secondo i rispettivi fac-simile, disponibili sul sito Internet startup.registroimprese.it. <p>L'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Nel dettaglio, le start-up innovative devono inserire nella piattaforma informatica "start-up.registroimprese.it".</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>INFORMAZIONI PER ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE REGISTRO DELLE IMPRESE</p> </div> 	

²⁰ Art. 25, comma 8 del D.L. 179/2012.

²¹ Art. 25, commi 9, 12 e 13 del D.L. 179/2012.



	a)	Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio					
	b)	Sede principale ed eventuali sedi periferiche					
	c)	Oggetto sociale					
	d)	Breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo					
	e)	Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel Registro delle imprese, con autocertificazione di veridicità ²²					
	f)	Elenco delle società partecipate					
	g)	Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili ²³					
	h)	Indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca					
	i)	Ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL					
	J	Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale					
<p>Per tutte le imprese è previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte almeno una volta all'anno, tale aggiornamento va compiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia presso l'ufficio del registro delle imprese, che ◆ presso il portale nazionale. <p>Inoltre, l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi (7 mesi in alcuni casi) dalla chiusura dell'esercizio.</p>							
LA DISCIPLINA DI FAVORE	<p>Il Legislatore ha fino a oggi provveduto a sostenere la nascita di start-up attraverso una regolamentazione che ne semplifica la costituzione e che contempla delle agevolazioni di natura fiscale.</p> <p>Nella seguente tabella di sintesi, sono sintetizzate le misure di maggior interesse:</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMBITO</th> <th>MISURA AGEVOLATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Camerale</td> <td> <p>È prevista la totale esenzione dal pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei diritti di segreteria per gli adempimenti nel registro delle imprese; ◆ dell'imposta di bollo; ◆ del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio </td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>Deroga alla disciplina della riduzione del capitale:</td> </tr> </tbody> </table>	AMBITO	MISURA AGEVOLATIVA	Camerale	<p>È prevista la totale esenzione dal pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei diritti di segreteria per gli adempimenti nel registro delle imprese; ◆ dell'imposta di bollo; ◆ del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio 	Societario	Deroga alla disciplina della riduzione del capitale :
AMBITO	MISURA AGEVOLATIVA						
Camerale	<p>È prevista la totale esenzione dal pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei diritti di segreteria per gli adempimenti nel registro delle imprese; ◆ dell'imposta di bollo; ◆ del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio 						
Societario	Deroga alla disciplina della riduzione del capitale :						

²² [Circolare MISE n. 3699/C del 13.06.2017.](#)

²³ [Pareri MISE n. 154287 e n. 154297 del 02.09.2015.](#)



		<ul style="list-style-type: none"> ◆ per perdite²⁴ con “slittamento” di un anno (dal primo al secondo esercizio successivo) del termine entro cui la perdita deve ridursi a meno di 1/3; ◆ al di sotto del minimo legale, dato che l'assemblea può posticipare la decisione all'esercizio successivo al termine ordinario dal quale opererà la relativa causa di scioglimento <p>Sono previste, inoltre, modalità semplificate di gestione delle partecipazioni</p>	
	<p>Fiscale</p>	<p>La particolare selezione, effettuata dal Legislatore, dei benefici fiscali a sostegno delle start-up innovative ne conferma la volontà di agevolarne l'avviamento, con misure quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'esonero dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo, o ◆ la maggiore libertà prevista per l'utilizzo in compensazione del credito IVA 	
<p>AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START-UP</p>	<p>Le principali e più rilevanti agevolazioni fiscali previste per il contesto delle start-up innovative hanno come beneficiari gli investitori.</p> <p>La normativa di favore a beneficio dell'investitore conta oggi le seguenti agevolazioni.</p> <p>1. Detrazione / deduzione somme investite, disciplina a regime</p> <p>Al fine di agevolare la destinazione di capitali al mondo delle start-up innovative il legislatore²⁵ ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 30% della somma investita nel capitale sociale delle start-up innovative, fino ad un investimento massimo di 1 milione di euro annui; ◆ per le persone giuridiche, una deduzione IRES del 30% dell'investimento, con teito massimo annuo pari a 1,8 milioni euro. <p> L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza dall'agevolazione.</p> <p>Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa: ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.</p> <p>2. Incremento della detrazione IRPEF al 50%</p> <p>In alternativa alla detrazione ordinaria, è prevista una detrazione fiscale al 50%, fino a un tetto di spesa di 100.000 (detrazione massima 50.000 euro), per le</p>		

²⁴ Artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4 del c.c.

²⁵ Art. 29 del D.L. 179/2012 e art. 1, commi 66-68 della Legge 232/2016.



persone fisiche che investono in startup e PMI innovative, direttamente oppure tramite organismi di investimento collettivo che si concentrano prevalentemente su questo segmento.

Anche questo investimento **va mantenuto per almeno 3 anni**, in caso contrario si **decade dal beneficio** e si deve **restituire** quanto **già utilizzato**, con interessi legali.

La **fruizione del beneficio** è poi **subordinata** alla **presentazione** da parte delle imprese beneficiarie di un'**istanza, compilabile** tramite **piattaforma** resa disponibile dal MiSE, da inviare a regime, **prima dell'effettuazione degli investimenti**.

3. Esenzione delle plusvalenze su partecipazioni in start-up innovative

Con apposita disposizione²⁶ è stato introdotto un regime di esenzione delle plusvalenze²⁷, **realizzate dalle sole persone fisiche**, a seguito di cessione di partecipazioni detenute in start-up innovative.

La misura si affianca ad un'altra misura di favore volta a semplificare il processo di ricerca di capitali e/o **valorizzazione di altri apporti** da parte delle start-up: ossia l'esenzione, sia ai fini fiscali che contributivi, del **reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari** diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate²⁸.

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari in argomento sono **assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili**.

ALTRE AGEVOLAZIONI	
Tax credit ambiente, rinnovabili e sanità²⁹	Per il 2023 è riconosciuto un credito d'imposta , d'importo massimo pari a 200.000 euro, a favore delle start up innovative, costituite dall'01.01.2020 , operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità. L'agevolazione spetta in misura non superiore al 20% delle spese agevolabili , nel rispetto: <ul style="list-style-type: none"> ◆ del limite complessivo di risorse disponibili (2 milioni di euro); ◆ dei limiti "de Minimis"
Voucher 3i	La misura ha l'obiettivo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up in questione, fornendo agevolazioni per l'acquisizione di servizi di consulenza per la brevettazione
Piano transizione 4.0	Le start-up innovative sono possono di norma beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste nell'ambito del Piano:

²⁶ Art. 14 del D.L. 73/2021.

²⁷ Ex artt. 67 e 68 del Tuir.

²⁸ Art. 27 del D.L. 179/2012.

²⁹ Art. 7-quarter del D.L. 34/2023.





		<ul style="list-style-type: none">◆ credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0;◆ credito R&D;◆ credito formazione 4.0	
	Bando Smart & Start	La misura sostiene la nascita e lo sviluppo di start-up innovative mediante l'erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale, che prevedano un programma di spesa di importo compreso tra 100.000 e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all'80% delle spese ammissibili.	





AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA CHE C'È UN BAMBINO IN PIÙ COME FUNZIONA E LE REGOLE PER GLI ESERCENTI

INTRODUZIONE


Al via l'iniziativa del Governo **“Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più”** volta a **favorire l'accesso alla ristorazione delle famiglie**, in particolar modo quelle numerose con figli a carico, mediante il contenimento dei prezzi per la fruizione dei servizi della ristorazione e nello stesso tempo a favorire il turismo locale, la stagionalità, l'origine e la territorialità dei piatti.

L'**iniziativa** ha durata di cinque mesi con decorrenza **dal 1° febbraio 2024 e fino al 30 giugno 2024**.

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo come funziona l'iniziativa e i passi che deve compiere l'esercente per aderire.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Che **cos'è** l'iniziativa **“Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più”** e **come funziona?**
2. **Cosa** deve **fare l'impresa** che vuole **aderire** all'iniziativa?
3. **Quali criteri** deve utilizzare l'esercente **nella scelta delle pietanze e/o prodotti agricoli** da includere nella campagna?
4. **Come** fare per **riconoscere gli esercizi** che **hanno aderito** alla campagna?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È L'INIZIATIVA "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA CHE C'È UN BAMBINO IN PIÙ" E COME FUNZIONA?

R.1. "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più" è un'iniziativa per favorire l'accesso delle famiglie alla ristorazione, in particolar modo quelle numerose con figli a carico.

L'iniziativa è volta **al contenimento dei prezzi di fruizione dei servizi** per le famiglie, a vantaggio anche del turismo locale e della stagionalità, origine e territorialità dei piatti, valorizzando il settore della ristorazione italiana, della produzione agricola e del Made in Italy.

Le imprese dei settori della ristorazione e dell'agricoltura, operanti su tutto il territorio nazionale, che **intendono aderire** si impegnano a proporre durante il periodo di validità dell'iniziativa (dal 1° febbraio 2024 al 30 giugno 2024) **soluzioni ed iniziative** che possano portare al contenimento dei prezzi dei servizi della ristorazione a favore delle famiglie, **a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:**

- ◆ **menù bambini:** volto a supportare il consumo delle famiglie con bambini presso i ristoranti, inserendo all'interno dei menù delle pietanze dedicate a minori di 10 anni a prezzi calmierati, ad esempio fino a 10 anni, fino a 10 euro, privilegiando la genuinità delle pietanze proponendo menù con attenzione non solo alla gradibilità, ma anche e soprattutto al rispetto dell'equilibrio nutrizionale, attraverso l'applicazione delle nozioni base sui corretti stili alimentari e sui valori nutrizionali dei principali prodotti alimentari offerti, tenendo conto dei principi che sono alla base della dieta mediterranea;
- ◆ **scontistica infrasettimanale:** individuando una giornata, dal lunedì al giovedì, da definirsi anche alla luce del giorno di chiusura delle attività di ristorazione, dove il cliente possa usufruire di una percentuale di sconto sul menù;
- ◆ **piatti del territorio:** inserimento all'interno dei menù sopra indicati, di un primo, un secondo, contorno ed un frutto, sotto la dicitura "Piatti del territorio", a prezzi calmierati, per valorizzare prodotti tipici e produzioni di qualità ai sensi del Regolamento UE n. 1151/2012 che caratterizzano ogni Regione ed il Made in Italy agroalimentare del territorio di riferimento.

Le azioni anzidette possono essere proposte anche presso gli agriturismi che effettuano ristorazione, con lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti agricoli locali.

PERIODO DI VALIDITA'
DELL'INIZIATIVA



Dal 1° febbraio al 30 giugno 2024

Le promozioni realizzate **sono accessibili indipendentemente dall'ISEE** e dalla fruizione di altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.

D.2. COSA DEVE FARE L'IMPRESA CHE VUOLE ADERIRE ALL'INIZIATIVA?

R.2. Le condizioni e le modalità operative per le imprese che intendono aderire, in maniera volontaria all'iniziativa per il contenimento dei prezzi per la fruizione dei servizi della ristorazione, sono disciplinate con apposito Protocollo ([Scheda di sintesi sul protocollo per la valorizzazione della ristorazione italiana](#)).

ADESIONE DI ESERCENTE NON ISCRITTO AD UNA ASSOCIAZIONE FIRMATARIA



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).

Per l'**esercente non iscritto** a nessuna delle **Associazioni firmatarie**, l'adesione è consentita, previa verifica istruttoria, mediante l'**invio della richiesta corredata dal modulo excel**, debitamente compilati e sottoscritti, **esclusivamente all'indirizzo PEC anti-inflazione@mise.gov.it**, allegando anche documento di identità e visura camerale.

MODULISTICA ESERCENTE NON ISCRITTO

[Richiesta di adesione diretta \(docx\)](#)

[Allegato – Modulo di adesione Imprese non associate \(xlsx\)](#)

ADESIONE DI ESERCENTE ISCRITTO AD UNA ASSOCIAZIONE FIRMATARIA

L'esercente iscritto ad una Associazione firmataria, il cui elenco è pubblicato sul sito ministeriale, è invitato a contattare direttamente l'Associazione di appartenenza che fornirà indicazioni circa le modalità di partecipazione all'iniziativa e raccoglierà la relativa adesione.

Per aderire all'iniziativa il singolo esercente dovrà debitamente compilare il modulo ricevuto e trasmetterlo per il tramite della propria associazione di riferimento che provvederà a sua volta ad inoltrarlo al MIMIT.

Mediante la trasmissione della proposta di adesione si intendono accettati tutti gli impegni sintetizzati nella "[Scheda di sintesi sul protocollo per la valorizzazione della ristorazione italiana](#)".

Per informazioni circa l'adesione consulta la sezione dedicata oppure scrivi all'indirizzo anti-inflazione@mise.gov.it.

Gli aderenti rendono nota all'utente la scontistica e le modalità di declinazione dell'iniziativa, secondo proprie modalità organizzative, compresa la facoltà di pubblicare l'offerta sul proprio sito web e/o app.

Gli esercizi che aderiscono all'iniziativa **possono esporre il bollino della campagna** e possono altresì utilizzarlo nei propri canali di comunicazione al pubblico e, ove possibile, nei menù offerti secondo le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria cui aderiscono.

Il Ministero ha predisposto **un bollino digitale** contenente **un logo** che riprende i colori della bandiera italiana e riporta la scritta "*Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più*".

[Se hai aderito all'iniziativa, scarica il bollino \(pdf\)](#)



D.3. QUALI CRITERI DEVE UTILIZZARE L'ESERCENTE NELLA SCELTA DELLE PIETANZE E/O PRODOTTI AGRICOLI DA INCLUDERE NELLA CAMPAGNA?



R.3. La scelta relativa alla selezione di pietanze e/o prodotti agricoli da includere nell'iniziativa è **totalmente libera e discrezionale** (purché i prodotti o le materie prime agricole e/o alimentari utilizzate nella preparazione valorizzino la qualità, la stagionalità e anche la territorialità dei prodotti).

Nel caso di inserimento nel menù della **dicitura "Piatti del territorio"** questi dovranno caratterizzarsi per l'utilizzo di prodotti tipici e produzioni di qualità ai sensi del Regolamento UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari).

D.4. COME FARE PER RICONOSCERE GLI ESERCIZI CHE HANNO ADERITO ALLA CAMPAGNA?

R.4. Gli **esercizi che hanno aderito** all'iniziativa **sono riconoscibili** per l'utilizzo di **un'apposita vetrofania**, riportante il **logo (bollino) tricolore** del Governo, che riprende i colori della bandiera italiana.



[L'elenco completo degli aderenti](#) può essere consultato nella pagina dedicata del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che qui riportiamo.

Per facilitarne la consultazione le liste degli esercizi aderenti che riportano gli indirizzi completi con i CAP e comune di riferimento, sono **suddivise per regione con le rispettive province**. Cliccando sulla provincia di riferimento si accede all'elenco degli esercizi aggregati per comuni.

Gli elenchi saranno **in continuo aggiornamento** al fine di fornire agli utenti informazioni costantemente aggiornate.

ABRUZZO
<ul style="list-style-type: none"> ◆ L'Aquila ◆ Chieti ◆ Pescara ◆ Teramo
BASILICATA
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Matera ◆ Potenza
CALABRIA
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Catanzaro ◆ Cosenza ◆ Crotone ◆ Reggio Calabria ◆ Vibo Valentia
CAMPANIA





- ◆ [Avellino](#)
- ◆ [Benevento](#)
- ◆ [Caserta](#)
- ◆ [Napoli](#)
- ◆ [Salerno](#)

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ [Bologna](#)
- ◆ [Ferrara](#)
- ◆ [Forlì-Cesena](#)
- ◆ [Modena](#)
- ◆ [Parma](#)
- ◆ [Piacenza](#)
- ◆ [Ravenna](#)
- ◆ [Reggio Emilia](#)
- ◆ [Rimini](#)

FRIULI VENEZIA GIULIA

- ◆ [Gorizia](#)
- ◆ [Pordenone](#)
- ◆ [Trieste](#)
- ◆ [Udine](#)

LAZIO


- ◆ [Frosinone](#)
- ◆ [Latina](#)
- ◆ [Rieti](#)
- ◆ [Roma](#)
- ◆ [Viterbo](#)

LIGURIA

- ◆ [Genova](#)
- ◆ [Imperia](#)
- ◆ [La Spezia](#)
- ◆ [Savona](#)

LOMBARDIA

- ◆ [Bergamo](#)
- ◆ [Brescia](#)
- ◆ [Como](#)
- ◆ [Cremona](#)
- ◆ [Lecco](#)
- ◆ [Lodi](#)
- ◆ [Mantova](#)
- ◆ [Milano](#)
- ◆ [Monza e Brianza](#)



<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pavia ◆ Sondrio ◆ Varese
MARCHE
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ancona ◆ Ascoli Piceno ◆ Fermo ◆ Macerata ◆ Pesaro e Urbino
MOLISE
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Campobasso ◆ Isernia
PIEMONTE
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Alessandria ◆ Asti ◆ Biella ◆ Cuneo ◆ Novara ◆ Torino ◆ Verbano Cusio Ossola ◆ Vercelli
PUGLIA
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bari ◆ Barletta-Andria-Trani ◆ Brindisi ◆ Foggia ◆ Lecce ◆ Taranto
SARDEGNA
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cagliari ◆ Nuoro ◆ Oristano ◆ Sassari ◆ Sud Sardegna
SICILIA
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Agrigento ◆ Caltanissetta ◆ Catania ◆ Enna ◆ Messina



- ◆ [Palermo](#)
- ◆ [Ragusa](#)
- ◆ [Siracusa](#)
- ◆ [Trapani](#)

TOSCANA

- ◆ [Arezzo](#)
- ◆ [Firenze](#)
- ◆ [Grosseto](#)
- ◆ [Livorno](#)
- ◆ [Lucca](#)
- ◆ [Massa-Carrara](#)
- ◆ [Pisa](#)
- ◆ [Pistoia](#)
- ◆ [Prato](#)
- ◆ [Siena](#)

TRENTINO ALTO ADIGE

- ◆ [Bolzano](#)
- ◆ [Trento](#)

UMBRIA

- ◆ [Perugia](#)
- ◆ [Terni](#)

VALLE D'AOSTA

- ◆ [Aosta](#)

VENETO

- ◆ [Belluno](#)
- ◆ [Padova](#)
- ◆ [Rovigo](#)
- ◆ [Treviso](#)
- ◆ [Venezia](#)
- ◆ [Verona](#)
- ◆ [Vicenza](#)



RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 18/E del 27 marzo 2024](#)

Codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal **recupero del credito indebitamente utilizzato** in compensazione da parte del sostituto di imposta a seguito di assistenza fiscale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

[Risoluzione 17/E del 27 marzo 2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali** relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2022, n. 22.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 79 del 25.03.2024 alla n. 83 del 28.03.2024**, consultabili direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di MARZO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 29.03.2024 AL 12.04.2024

Domenica **31 marzo 2024**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Martedì **2 aprile 2024**³⁰

Gli **Enti associativi** soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, devono inviare il "**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi**" ([Modello EAS](#)), nel caso in cui, **nel corso del 2023, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Martedì **2 aprile 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/03/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

³⁰ Gli adempimenti aventi scadenza il 31 marzo, cadendo di domenica, slittano al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a **martedì 2 aprile 2024** in quanto lunedì 1° aprile è Pasquetta.



Martedì 2 aprile 2024

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a febbraio 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Martedì 2 aprile 2024

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a febbraio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 marzo 2024.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica



- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

Martedì 2 aprile 2024

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Martedì 2 aprile 2024

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

- ◆ **6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993**
- ◆ **622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993** (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).



N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Martedì **2 aprile 2024**

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "**risparmio amministrato**", devono **rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti** relativi alle operazioni effettuate **nell'anno precedente**.

Martedì **2 aprile 2024**

Ultimo giorno utile per l'invio della **comunicazione** relativa all'accesso al **credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati o da effettuare nel 2024** (per l'anno 2024, con [provvedimento](#) del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 15 febbraio 2024, il termine finale per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d'imposta è stato prorogato dal 31 marzo al 2 aprile 2024). Si tratta dell'agevolazione prevista dall'articolo 57-bis del DL 50/2017, a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico [servizio disponibile nell'area riservata](#) del sito internet dell'Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Martedì **2 aprile 2024**

Versamento della **seconda e ultima rata di quanto dovuto**, al fine del perfezionamento per la **regolarizzazione delle violazioni formali**, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 166 a 173**.

Ricordiamo che il versamento poteva essere effettuato **in due rate** di pari importo:

- ◆ la prima entro il 31 marzo 2023
- ◆ e la seconda entro il 31 marzo 2024.

o in **un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023**.



Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono **competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate** ad irrogare le relative sanzioni amministrative, **commesse fino al 31 ottobre 2022:**

- ◆ dal contribuente,
- ◆ dal sostituto d'imposta,
- ◆ dall'intermediario
- ◆ e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati,

che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini **dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive**, nonché sulla determinazione delle **ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.**

Martedì **2 aprile 2024**

Versamento della **quinta rata** della **sanzione ridotta a 1/18** del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**, per chi ha scelto il **versamento rateale**.

Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere **oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Il versamento va eseguito **entro il 02.10.2023** (il 30 settembre cade di sabato. Ricordiamo che il termine è stato prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma può essere **frazionato in otto rate trimestrali** di pari importo con scadenza della **prima rata entro il 02.10.2023**.

Si ricorda che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente **entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024**, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.



Giovedì **4 aprile 2024**

Le **associazioni di promozione sociale**, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una **comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche**.

La comunicazione va effettuata utilizzando il **servizio telematico Entratel o Fisconline**, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

ATTENZIONE: Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 01.03.2024, **il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024** (come stabilito dal [provvedimento dell'Agenzia del 4 marzo 2024](#) in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024). Gli enti tenuti all'invio devono seguire le stesse modalità previste dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all'allegato 1 al provvedimento del 4 marzo 2024.

Di conseguenza viene spostata dal 20 marzo **all'8 aprile 2024, il termine per l'esercizio dell'opposizione** all'utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata.

Giovedì **4 aprile 2024**

Prorogato al 4 aprile 2024, ordinariamente fissato al 16 marzo, il termine ultimo entro il quale **i contribuenti o i loro intermediari** devono **comunicare** all'Agenzia **l'opzione per lo sconto o la prima cessione del credito** relativamente alle **spese edilizie sostenute nel 2023** e alle **rate residue non fruite delle detrazioni** riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.



Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con il [Provvedimento n. 53159 del 21 febbraio.](#)

Giovedì **4 aprile 2024**

Per garantire più tempo agli amministratori di condominio slitta al 4 aprile il termine ultimo per l'invio all'anagrafe tributaria, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali del 2023, destinati a confluire nella precompilata 2024. (Provvedimento dell'Agenzia Entrate del 21.02.2024).

Lunedì **8 aprile 2024**

Slitta dal 20 marzo **all'8 aprile 2024, il termine per l'esercizio dell'opposizione** all'utilizzo dei dati, nella dichiarazione precompilata, **relativi alle erogazioni effettuate** a favore degli enti del Terzo Settore, come stabilito dal [provvedimento dell'Agenzia del 4 marzo 2024](#) in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024).

Ricordiamo che **i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali** a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore **può essere esercitata con le due seguenti modalità:**

- ◆ comunicando **l'opposizione** direttamente al soggetto destinatario dell'erogazione liberale al momento di effettuazione dell'erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata (31 dicembre 2023).
- ◆ **comunicando** l'opposizione all'Agenzia delle entrate, **dal 1° gennaio al 20 marzo dell'anno successivo** a quello di effettuazione dell'erogazione (per la comunicazione dell'opposizione dei dati erogazioni liberali del 2023 la scadenza è il 20.03.2024 **prorogata all'8 aprile 2024**), fornendo le informazioni con l'apposito [modello di richiesta di opposizione](#).

La comunicazione può essere effettuata:



- ◆ inviando il modello di **richiesta** di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzoerogazionilberali@agenziaentrate.it
- ◆ oppure **inviando** il modello di richiesta di opposizione via fax: numero 0650762650.

Mercoledì **10 aprile 2024**

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2023, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro³¹ e inferiori a 15.000 euro.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento:

- ◆ entro il **10 aprile** per i soggetti che **liquidano l'Iva mensilmente**
- ◆ ed entro il 20 aprile per i soggetti che **liquidano l'Iva trimestralmente** (quest'anno cadendo di sabato slitta al 22 aprile),

in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del [modello polivalente](#)

Mercoledì **10 aprile 2024**

Fino al 10 aprile 2024 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**) e Associazioni sportive dilettantistiche (**Asd**) possono presentare la **domanda per accedere al 5 per mille 2024**:

- ◆ **le Onlus** che intendono iscriversi devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici dell'Agenzia utilizzando [modello](#) e [software](#) specifici, direttamente o tramite intermediario,
- ◆ mentre [l'applicativo per l'iscrizione](#) delle **Asd** è disponibile sul sito del Coni, mediante questo [collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate](#). La trasmissione deve essere effettuata dal legale rappresentante della Asd, oppure tramite gli intermediari abilitati. [Il modello dell'istanza di](#)

³¹ si fa notare che il limite minimo di 1.000 euro, al superamento del quale scatta l'obbligo di invio della suddetta comunicazione, non è stato modificato dalla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che ha previsto a partire dal 1° gennaio 2023 l'aumento da 1.000 a € 5.000 del limite previsto per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.





[accreditamento](#) e le relative [istruzioni](#) sono scaricabili dal sito del CONI e da quello dell'Agenzia delle Entrate.

Organizzazioni non lucrative e Associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2024 (purché in possesso dei requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250,00 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).

Nessun adempimento è invece richiesto alle **Onlus** già presenti [nell'elenco permanente per il 2024](#), pubblicato lunedì scorso, 4 marzo, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e alle **Asd** già inserite [nell'elenco permanente](#) pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

